

FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE
N. 20/2021

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Maria D'Angelo – Componente

Avv. Roberta Leoni – Componente

nel procedimento promosso dal tesserato Pietro Ruscito *ex art.* 18, comma 6.2. lett. c) del Reg. Organico Fids, all'esito della camera di consiglio del 29 dicembre 2021 ha pronunciato la seguente decisione

FATTO E DIRITTO

Con ricorso pervenuto a mezzo PEC il 23 dicembre 2021, il tesserato Pietro Ruscito ha proposto reclamo avverso il provvedimento di esclusione della sua candidatura alla carica elettiva di Consigliere Federale – Componente tecnici – assunto e notificato il 22 dicembre 2021 e così motivato *“in quanto in contrasto con l'art. 73 comma 4 dello Statuto: è incompatibile con le cariche federali elettive la qualifica di ufficiale di gara, salvo che gli interessati non siano stati collocati fuori quadro, in base alle disposizioni del settore arbitrale federale, prima della presentazione della candidatura”*.

A fondamento dell'opposizione proposta, il reclamante ha sinteticamente osservato: *“... ai fini dell'annullamento si è fatto riferimento all'art. 73 comma 4 dello Statuto Federale ... il successivo comma 7 (stesso articolo) prevede che per “qualsiasi motivo di incompatibilità” si ricorre alla possibilità di scelta della condizione entro 15 ...”*.

Il ricorso tempestivamente proposto, sia pure presso un organo funzionalmente incompetente (*id est* l'ufficio dell'assemblea presso l'indirizzo pec assembleafids@pec.it) ma valutato da codesto Tribunale in ossequio ad un principio generale di Giustizia sostanziale, appare tuttavia infondato per quanto in motivazione.

Orbene. L'art. 73 comma 4 dello Statuto Federale, norma sovraordinata rispetto al Regolamento Tecnico Federale ed al Regolamento Settore Arbitrale, prevede, in maniera granitica e non diversamente interpretabile, la incompatibilità dell'ufficiale di gara con le cariche federali elettive se non collocato fuori quadro "*prima della presentazione della candidatura*" pena la incandidabilità per incompatibilità.

Con riferimento al collocamento fuori quadro, l'art. 8 del Regolamento Settore Arbitrale, dopo aver chiarito la distinzione tra ufficiale di gara in quadro e ufficiale di gara fuori quadro e di aver precisato che il personale in quadro è costituito dagli ufficiali di gara che ad inizio di ogni stagione agonistica hanno assicurato la propria disponibilità, in caso di assunzione di cariche federali elettive sia a livello centrale che periferico (limitatamente alla carica di presidente Regionale) – come nel caso di specie - impone il dovere di informare il Coordinatore del Settore Arbitrale che vi provvederà appena ricevuta la notizia in qualsiasi modo pervenuta; salva l'ipotesi di cui alla lettera c) che prevede un "automatismo" in caso di mancata partecipazione alle attività di formazione aggiornamento e verifica o che non superino le prove di verifica.

Il comma 10 dello stesso art. 8 prevede infine che i provvedimenti con i quali la Commissione Nazionale Arbitrale dispone la collocazione "in quadro" o "fuori quadro" devono essere comunicati per iscritto all'interessato e producono gli effetti ad essi connessi dalla data di ricevimento della stessa comunicazione.

Da quanto sopra appare dunque evidente che per il collocamento fuori quadro il regolamento prevede sempre e comunque una dichiarazione dell'interessato alla quale deve seguire un provvedimento che deve essere comunicato al tesserato prevedendo un "automatismo" solo ed esclusivamente con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera c) (omessa partecipazione alla attività di formazione o mancato superamento delle prove di verifica).

Ciò premesso, con riferimento al caso che ci occupa si osserva quanto segue.

Dalle stesse deduzioni del ricorrente si ricava che il Ruscito non ha comunicato al Coordinatore la richiesta di collocamento fuori quadro, rinviando ad un momento successivo la rimozione della dedotta incompatibilità mediante l'opzione di cui al comma 7 dell'art. 73 dello Statuto.

Di qui la incandidabilità per incompatibilità e la correttezza del provvedimento di esclusione che andrà pertanto confermato.

Ad ogni buon conto appare del tutto infondata la questione relativa alla differenza tra la incandidabilità ed incompatibilità sollevata dal ricorrente trattandosi di fatto di due fattori ostativi al diritto del c.d. diritto di elettorato passivo, dove nel caso di incandidabilità deve intendersi come la inidoneità funzionale assoluta ad essere eletto, non rimovibile dall'interessato e quella della incompatibilità riferita alla qualifica tecnica del soggetto, nel caso di specie ufficiale di gara in quadro.

Nessun pregio giuridico ha in ogni caso il rinvio alla previsione di cui al comma 7 del richiamato art. 73 giacché tale norma è riferita alla incompatibilità tra "cariche" (elettive) e non anche alla "qualifica" di Ufficiale di Gara.

Ne è conferma la circostanza che il 9° comma dello stesso art. 73 prevede "*... le cariche rimaste vacanti a seguito dell'opzione sono assegnate al candidato risultato primo dei non eletti nelle graduatorie delle votazioni ...*".

Tale conclusione trova il conforto nella *ratio* sottesa alla norma in parola (*id est* art. 73, IV comma) che nelle intenzioni del legislatore sportivo è stata proprio quella di impedire che il candidato – ufficiale di gara possa svolgere la campagna elettorale *abusando* di una posizione dominante quale sarebbe per l'appunto quella di ufficiale di gara. Per tale ragione la dedotta incompatibilità deve essere rimossa prima della presentazione della candidatura pena la incandidabilità.

Ne consegue che anche sotto tale profilo il ricorso non trova accoglimento.

Per completezza il Tribunale, infine, osserva che il reclamante, il giorno dopo la presentazione della candidatura (in data 9 dicembre 2021) a consigliere

federale componente tecnici, ha cambiato il tesseramento da tecnico a socio divulgatore.

PQM

Il Tribunale Federale rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Roma, 28 dicembre 2021

Il Segretario

Roberta Simeoni

Il Collegio

Avv. Massimo Garzilli

Avv. Maria D'Angelo

Avv. Roberta Leoni